



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO

Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n.

del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. | |

Oggetto

Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta tramite il sito internet breve.allianzcostacalabrese.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) *omissis* , un utente del web ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* breve.allianzcostacalabrese.it attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) il sopracitato dominio fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella *home page* del sito riporta i riferimenti della società *omissis* , del numero di iscrizione nel RUI *omissis* , della sua sede *omissis* , della sua partita IVA n. *omissis* , di un'utenza telefonica mobile n. *omissis* nonché di un indirizzo *mail* *omissis* ;
- c) il sito *internet* breve.allianzcostacalabrese.it non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) la società *omissis* è stata iscritta nel RUI fino al 25/02/2026 e, sulla base di quanto rilevato nel Registro Imprese, versa dal 26/06/2025 in liquidazione, con la sig.ra *omissis* , soggetto iscritto al RUI con n. *omissis* , in veste di liquidatrice.
- e) nell'ambito di precedenti analisi istruttorie di questo Istituto, con riferimento alle truffe via web, la sig.ra *omissis* ha disconosciuto, oltre al nome a dominio "allianzcostacalabrese.it", numerosi sottodomini ad esso associati, tutti recanti impropriamente i riferimenti della società *omissis* ed anche presenti sul sito breve.allianzcostacalabrese.it, nello specifico: il sito preventivi.allianzcostacalabrese.it (*omissis*), correntemente inattivo; il sito rca.allianzcostacalabrese.it (*omissis*) anche oggetto di Ordine di cessazione n. 0244935 del 1° dicembre 2025 perché offriva abusivamente servizi assicurativi; il sito assi-pergiorni.allianzcostacalabrese.it (*omissis*), anche oggetto di Ordine di cessazione n. 0106894 del 13 maggio 2026 perché offriva abusivamente servizi assicurativi;
- f) attraverso la consultazione del portale whois.domaintools.com è emerso che il sito breve.allianzcostacalabrese.it ha gli stessi dati di registrazione rilevati

riguardo ai siti precedentemente sconosciuti. È emerso inoltre che il sito è stato creato in data 24/07/2025; è stata inoltre individuata in Tucows.com Co. la società che ha fornito il dominio internet (*Registrar*), mentre il soggetto che ha registrato il sito (*Registrant*) e l'*administrator* contact sono risultati rispettivamente *omissis*, ossia i medesimi nominativi dei soggetti che ne hanno dichiarato la propria estraneità;

- g) il sito *internet* breve.allianzcostacalabrese.it non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito *internet* breve.allianzcostacalabrese.it non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito *internet* breve.allianzcostacalabrese.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI